

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24/09/2005

STATUTO SOCIALE

ART. 1 - Il 15 aprile 1891 è costituita in Lodi una Società col nome “CANOTTIERI ADDA” **riconosciuta in ente morale con personalità giuridica con decreto luogotenenziale 12.8.1915 n° 1779 con sede in Lodi via Nazario Sauro 16.**

Ha per scopo l'educazione fisica dei giovani mediante l'esercizio del remo in tutte le sue manifestazioni e quelle altre attività sportive **e ricreative** che le attrezzature e l'ambiente consentono.

Esplora la sua azione all'infuori di ogni finalità politica e religiosa **e non ha alcun fine di lucro.**

I colori sociali sono il bianco ed il nero.

La bandiera della Società è formata da un rettangolo di tessuto bianco attraversato in diagonale da una fascia nera, partente dalla parte alta dell'asta.

In conformità alla bandiera, la maglia sociale è una canottiera bianca con tracolla nera dalla spalla destra al fianco sinistro

ART. 2 - I Soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci onorari
- b) Soci attivi
- c) Soci sostenitori
- d) Soci seniores**
- e) Soci corrispondenti
- f) Soci campioni

ART. 3 - SOCI ONORARI: sono quelle persone od Enti che, su proposta del Consiglio direttivo, vengono proclamati come tali dall'Assemblea per alte benemerienze conseguite nei confronti della Società. **Sono esenti da qualsiasi quota o contributo. I loro nomi verranno segnalati in apposito albo d'onore da tenere esposto nei locali sociali. I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali**

ART. 4 - SOCI ATTIVI: sono coloro che, **maggiorenni secondo la legge** hanno pagato la tassa di ammissione e le quote sociali **nella misura e nelle modalità stabilite dall'assemblea.**

Per diventare socio attivo occorre presentare domanda di ammissione alla società controfirmata da due soci presentatori **(esclusi i familiari) iscritti da almeno due anni.** La domanda scritta resterà esposta per **quindici giorni** nella sede Sociale e fluviale, onde i Soci possano prenderne visione e fare eventuali osservazioni; trascorso tale termine il Consiglio, anche in relazione alla capacità recettiva della sede fluviale, deciderà sull'ammissione, notificando la decisione al richiedente senza obbligo di motivazione. La delibera consiliare di accoglimento o di reiezione della domanda è insindacabile e inappellabile. I figli del Socio attivo, che frequentino da almeno due anni la Società, hanno diritto, **al compimento del 18° anno di età,** dietro presentazione di domanda, di diventare Soci attivi.

La qualità di socio non è trasferibile.

ART. 5 - SOCI : sono quei Soci attivi che intendono aiutare finanziariamente la Società, versando annualmente una somma pari almeno due quote di Socio attivo.

ART. 6 - SOCI SENIORES: sono coloro che hanno compiuto **i sessantacinque anni di età** e hanno appartenuto ininterrottamente per **quaranta anni** alla società. Essi beneficeranno di una riduzione della quota sociale nella misura che verrà stabilita annualmente dall'assemblea.

ART. 7 - SOCI CORRISPONDENTI: sono quei Soci attivi che, avendo trasferito la loro residenza fuori **dalla provincia di Lodi o dalle province limitrofe** frequentano la società solo in casi eccezionali, a lunghi intervalli e senza continuità; l'accertamento di tali condizioni è lasciato al giudizio insindacabile del Consiglio direttivo. Essi beneficeranno di una riduzione della quota sociale nella misura che verrà stabilita annualmente dall'assemblea e non potranno essere eletti Consiglieri.

ART. 8 - SOCI CAMPIONI: sono coloro che su proposta del Consiglio Direttivo e proclamati dall'Assemblea abbiano conquistato con i colori della Società il titolo di campione nazionale assoluto o abbiano conseguito risultati eccezionali in gare internazionali. I Soci campioni, pur essendo esonerati dal pagamento della quota sociale, sono in tutto equiparati ai Soci attivi vita natural durante.

ART. 9 - I figli del socio, di età inferiore ai 18 anni sono ammessi a frequentare la sede fluviale alle condizioni ed alle norme stabilite annualmente dall'assemblea.

ART. 10 - FREQUENTATORI TEMPORANEI: l'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, può istituire delle categorie di Frequentatori Temporanei, stabilendo norme di ammissione analoghe a quelle dell'art. 4 nonchè i limiti dei loro doveri e diritti.

ART. 11 - I Soci Attivi hanno diritto:

- a) di accedere alle sedi con facoltà di servirsi degli impianti e del materiale sociale a loro disposizione, obbligandosi però alla rifusione dei danni eventualmente causati;
- b) di prendere parte, con voto deliberativo, alle assemblee.

ART. 12 - I Soci hanno il dovere:

- a) di osservare lo statuto, il regolamento sociale e le disposizioni emanate dal consiglio ed i provvedimenti adottati dal collegio dei probiviri.**
- b) di pagare la quota sociale entro i termini e le modalità fissati dall'Assemblea.
- c) di tenere nella sede sociale un contegno corretto ed informato ai principi della civile convivenza.

ART. 13 - La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni da comunicare per iscritto entro la fine dell'anno sociale e l'accoglimento di detta domanda da parte del consiglio direttivo avrà efficacia a far tempo dall'inizio dell'anno successivo.

b) per cancellazione per mancato pagamento della quota e dei contributi sociali relativi all'anno di riferimento da notificare a mezzo di raccomandata A/R.

c) per espulsione a causa di azioni gravemente riprovevoli.

I nomi dei soci che hanno perduto tale qualifica sono pubblicati all'albo sociale.

ART. 14 - ORGANI SOCIALI: gli organi sociali della Società sono costituiti da:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Consiglio di Presidenza
- e) Il Collegio dei Revisori dei conti
- f) Il Collegio dei Probiviri

ART. 15 - L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria:

L'assemblea ordinaria è convocata **previa delibera del consiglio direttivo**, dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente **entro il mese di febbraio** di ciascun anno.

L'Assemblea deve essere convocata **previa delibera del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta** richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. In questo ultimo caso, l'Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto gli argomenti che intendono trattare. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria avverrà mediante avviso contenente l'ordine del giorno dei lavori che verrà esposto alla sede sociale almeno 15 giorni prima di quello della data scelta per la riunione e potrà prevedere l'eventuale seconda convocazione.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo potrà avvenire in uno o più dei seguenti modi:

a) mediante la spedizione dell'avviso al domicilio dei soci

b) a mezzo di posta elettronica

c) mediante inserzione su un giornale quotidiano locale

ART. 16 - Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- la discussione e l'approvazione della relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;

- l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione;

- l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri Organi previsti dallo Statuto;

- la nomina dei Soci Onorari;

- stabilire l'ammontare delle quote sociali e relativi termini di pagamento;

- determinare la tassa di ammissione;

- determinare l'applicazione di contributi straordinari in casi speciali;

- stabilire la capacità ricettiva della sede fluviale

- deliberare su tutti gli argomenti che siano stati posti all'ordine del giorno e che non siano di competenza dell'Assemblea straordinaria ai sensi del successivo art.18.

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati in libera visione ai soci presso la sede sociale **almeno 15 giorni** prima dell'Assemblea.

Sulla delibera di approvazione del bilancio e su quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

ART. 17 - Le Assemblee che non prevedono l'elezione di organi sociali sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità di Socio. In caso di votazione a scrutinio segreto, l'Assemblea elegge non meno di tre Soci, in funzione di scrutatori. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei Consiglieri della redazione del verbale. L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quanto sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea, in seconda convocazione, è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto intervenuti. L'Assemblea Ordinaria delibera con voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci aventi diritto di voto presenti.

ART. 18 - L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Società.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono, **per le modifiche dello Statuto** presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita purchè siano presenti almeno un decimo del totale dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria, per **le modifiche dello Statuto**, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera **con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, mentre per lo scioglimento della Società si rinvia al disposto dell'Art. 31.**

ART. 19 - Ogni Socio ha diritto ad un voto, purchè in regola con il pagamento della quota sociale. Le elezioni delle cariche sociali devono sempre avvenire a scrutinio segreto a meno che non avvengano per acclamazione. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario e **sottoscritto dal presidente dell'assemblea.** I verbali delle Assemblee possono essere consultati dai Soci, nel periodo intercorrente fra il quindicesimo ed il trentesimo giorno successivo alle riunioni.

ART. 20 - Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da n. 14 Consiglieri. L'Assenza non giustificata di un Consigliere per tre sedute consecutive dal Consiglio Direttivo comporta la decadenza dalla carica, da notificare all'interessato a cura del Presidente previa analogha delibera da parte del Consiglio Direttivo. I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili **e svolgono il loro incarico senza alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute.** I Soci che intendono presentarsi candidati a Consigliere, a Revisore dei Conti, a Probiviro, devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno sei giorni prima dell'Assemblea. I nominativi saranno elencati in un'unica lista in ordine alfabetico per ciascun incarico sulla scheda di voto predisposta dalla Società. I Soci dovranno indicare sulla scheda per il Consiglio Direttivo i candidati che intendono votare, in numero non superiore a dieci. Risultano eletti i quattordici candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale l'anzianità d'iscrizione alla Società; a parità di anzianità d'iscrizione prevale il candidato maggior di età. Entro otto giorni dalla sua elezione il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il **Tesoriere** e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da far pervenire a ciascun Consigliere con almeno tre giorni di anticipo sulla data delle riunioni. Il Presidente è tenuto a

convocare il Consiglio su richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri entro dieci giorni dalla data della richiesta.

La convocazione del Consiglio dovrà contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) redigere il regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa ritenuta opportuna per il buon funzionamento della Società;
- b) prendere tutte le deliberazioni per l'amministrazione, la gestione e la conduzione della Società **nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti in vigore;**
- c) redigere il conto consuntivo ed il bilancio di previsione della Società;
- d) proporre all'Assemblea l'importo delle quote associative per le diverse categorie dei soci e relative modalità di pagamento;
- e) decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione alla Società da parte degli aspiranti soci;
- f) decidere in grado d'appello sui ricorsi proposti contro i provvedimenti disciplinari comminati dal Collegio dei Probiviri;
- g) deliberare, su proposta del Collegio dei Probiviri e per gravi motivi la espulsione dei Soci;
- h) acquisire o vendere beni mobili ed attrezzature in genere;**
- i) stipulare contratti relativi all'assunzione ed al rapporto di lavoro del personale;**
- l) provvedere all'apertura ed accensione di debiti sotto qualsiasi forma con banche e società finanziarie entro i limiti indicati dal bilancio preventivo annualmente approvato dall'Assemblea;**
- m) attribuire incarichi e nominare procuratori per singoli atti o per alcune specifiche attività anche a soggetti terzi ed esterni alla compagine sociale;**
- n) deve convocare l'assemblea per l'acquisto e la vendita di immobili e per costituire impegni o ipoteche e prestare fidejussioni a favore di terzi.**

ART. 21 - IL PRESIDENTE rappresenta legalmente la Società, convoca e presiede le Assemblee, qualora non intenda chiedere alla stessa la nomina di un'altra persona che la diriga; convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e di Presidenza, sorveglia l'amministrazione morale e finanziaria, vigila sulla esatta osservanza delle disposizioni statutarie, promuove e favorisce tutto quanto può dare vita e decoro alla Società, ha facoltà di deliberare su cose urgenti che non ammettano ritardi, salvo riferirne per ratifica al Consiglio Direttivo nella prima seduta.

ART. 22 - IL VICE-PRESIDENTE coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 23 - IL SEGRETARIO collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, tiene aggiornato l'elenco dei Soci, cura la corrispondenza, conserva l'archivio

ART. 24 - IL TESORIERE attende alla contabilità di cassa, al versamento in tesoreria delle somme riscosse, al pagamento ed alla liquidazione dei conti su mandato del Presidente e dà conto del suo operato ogni qual volta è richiesto dal Consiglio.
Comunica al Presidente le esazioni mancate o ritardate.

ART. 25 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal **Tesoriere**. Le delibere assunte dal Consiglio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima seduta.

ART. 26 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea Ordinaria. I Revisori dei conti eleggono tra di loro il Presidente, in occasione della loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile della Società. Presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. I Revisori dei Conti partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo. **Ha il controllo della gestione contabile della Società ed accerta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri contabili.**

ART. 27 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI è eletto dall'assemblea ordinaria ed è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, **tutti scelti tra i Soci di età non inferiore a quarant'anni, e resta in carica per tre anni.** I componenti del Collegio dei Probiviri, in occasione della prima riunione, eleggono il Presidente **ed il Segretario tra i Probiviri eletti. Il Presidente convoca il Collegio e ne presiede le sedute. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano. Il Segretario redige i verbali delle riunioni e provvede alla materiale stesura dei provvedimenti adottati.**
Il Collegio è competente a giudicare **sulle eventuali infrazioni del regolamento da parte dei Soci e dei frequentatori e ad assumere i relativi provvedimenti, come previsto dal successivo art. 28.**

ART. 28 - È passibile di sanzione disciplinare il Socio **e tutti coloro che sono stati ammessi a frequentare anche occasionalmente la sede fluviale che si siano resi responsabili** di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti della Società mediante comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri del Socio.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il richiamo scritto;
- 2) la sospensione temporanea fino ad un massimo di un anno;
- 3) la espulsione.

ART. 29 - I componenti degli Organi Sociali prestano gratuitamente la loro opera. Essi sono personalmente responsabili dei danni derivati alla Società per dolo o colpa grave.

ART. 30 - L'anno Sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 31 - Il Patrimonio della Società è costituito da tutte le attività immobiliari e mobiliari di proprietà sociale.

ART. 32 - La Società non ha limite di durata e lo scioglimento non potrà essere deliberato se non in Legale Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In questo caso la stessa Assemblea provvederà alla nomina di un comitato avente l'incarico, senza alcun compenso, di liquidare il patrimonio sociale. L'eventuale rimanenza attiva verrà erogata a beneficio di altra associazione affine, a giudizio insindacabile del comitato stesso.

NORME TRANSITORIE

- Coloro che alla data di approvazione del presente statuto, pur non avendo ancora compiuto la maggiore età, erano soci attivi ai sensi dell'art. 5 del pre-vigente statuto mantengono tale qualifica secondo quanto stabilito dal menzionato articolo.

- Coloro che alla data di approvazione del presente Statuto sono Soci Attivi trentennali vengono equiparati di diritto ai Soci Seniores.

- Coloro che alla data di approvazione del presente Statuto sono stati eletti membri del Collegio dei Proviviri ed hanno un'età inferiore ai 40 anni resteranno in carica fino al termine del mandato.

REGOLAMENTO COLLEGIO DEI PROVIBIRI

ARTICOLO 1 - Formalità di convocazione

Il Presidente, o chi ne esercita le funzioni, deve convocare il Collegio entro 3 gg. dal ricevimento dell'esposto o dalla rilevazione dell'infrazione. La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo, anche per via telefonica.

ARTICOLO 2 - Formalità dell'istruttoria

Il Collegio, previa comunicazione scritta, potrà convocare il Socio o il frequentatore, ascoltare testimoni e sentire eventuali parti interessate e persone presenti al fatto. Potrà in genere esperire tutte quelle attività istruttorie che il caso specifico richieda.

ARTICOLO 3 - Sanzioni

Il Collegio potrà prendere tutti i provvedimenti e comminare sanzioni così come previsto dall'art. 28 dello Statuto Sociale.

ARTICOLO 4 - Provvedimenti provvisoriamente esecutivi e/o urgenti

Il Collegio, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, potrà prendere provvedimenti immediatamente esecutivi, anche senza alcuna istruttoria preventiva e/o convocazione delle parti interessate.

ARTICOLO 5 - Pubblicità dei provvedimenti

Ogni provvedimento deve essere preso con la partecipazione di almeno tre componenti del Collegio, fra i quali il Presidente o chi ne esercita le funzioni. Il provvedimento dovrà essere affisso all'Albo societario per almeno dieci giorni e comunicato al C.D., ed alle parti interessate.

ARTICOLO 6 - Ricorso in appello

Contro le decisioni del Collegio, il Socio o frequentatore sanzionato e il Socio esponente potranno presentare ricorso in appello al C.D. entro gg. 15 dall'avvenuta comunicazione del provvedimento. Qualora il procedimento sia stato instaurato da un consigliere, quest'ultimo non potrà partecipare al C.D. competente per la decisione d'appello.

ARTICOLO 7 - Poteri particolari del Presidente del Collegio

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente, o chi per ne esercita le funzioni, può assumere provvedimenti cautelari, anche senza convocazione del Collegio e senza audizione delle parti. In tali casi il Collegio dovrà essere convocato entro sette giorni per la loro ratifica, modifica, integrazione o revoca.